

La manovra cancella definitivamente il TFS e introduce il TFR per tutti i lavoratori del pubblico impiego

di
* giuliano coan

La manovra da 24,9 miliardi (varata con un decreto che dovrà essere trasformato in legge - passibile di modifiche - dal Parlamento) cambia, tra gli altri interventi, il sistema di calcolo delle liquidazioni. Se le Camere non modificheranno il disegno governativo, **ma l'indirizzo è ormai tracciato**, è prevista anche la rateizzazione della liquidazione (indennità di buonuscita, indennità premio di servizio, trattamento di fine rapporto e ogni altra indennità equipollente), nonché la revisione dei criteri di calcolo dell'indennità, che porterà le liquidazioni del settore pubblico ad essere - più leggere - in linea con quelle del comparto privato.

Il comma 10 dell'art.12 della manovra 31 maggio 2010, n.78 recita:

"Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento"

Tutto ciò cosa comporta.

Nell'area pubblica sopravvivevano i trattamenti di fine servizio (TFS) peraltro distinguibili in:

- indennità di buonuscita, per il personale statale iscritto all'ex Enpas;
- indennità premio di servizio, per il personale degli enti locali/sanità iscritto all'ex Inadel,
- indennità d'anzianità, destinata al personale degli enti pubblici non economici della legge 70/1975

complessivamente circa 3.000.000 di lavoratori.

In seguito all'emanazione del D.P.C.M 20.12.1999 trattasi del personale a tempo indeterminato o di ruolo già in servizio al 31.12.2000 e che non ha ancora optato per la previdenza complementare.

Il calcolo della prestazione d'ogni TFS prevede, seppur con differenziazioni tra i diversi istituti previdenziali, il prodotto tra la base stipendiale, specificamente individuata, ed il numero d'anni utili ai fini della prestazione inclusi riscatti, periodi convenzionali ecc.

Pertanto è evidente che il TFS risulta nettamente conveniente laddove si prefigurino una carriera di lavoro molto dinamica, caratterizzata da promozioni ed aumenti retributivi consistenti, specie se concentrati nell'ultimo periodo di lavoro (es. nomina a dirigente o similare).

L'amato TFS, è stato inesorabilmente sentenziato, rimarrà in vita fino al 31.12.2010.

Dal 01.01.2011 si cambia il calcolo, si introduce il trattamento di fine rapporto (TFR) considerato "retribuzione differita" **e non consente, salvo eccezioni, di riscattare utilmente altri periodi.** (es. laurea, il servizio militare e la decorrenza giuridica)

La disciplina del TFR

Il TFR nel settore privato è disciplinato dalla legge 29 maggio 1982, n.297 che ha modificato l'art. 2120 del codice civile. Per ciascun anno di servizio il datore di lavoro accantona contabilmente una quota pari alla retribuzione annua utile, tredicesima compresa, divisa per 13,5.

Ciò equivale ad affermare che tale quota è pari al 7,41% della retribuzione utile, infatti, dividere per 13,5 equivale a moltiplicare per 0,0741, cioè 7,41%.

Per i lavoratori privati, l'aliquota di computo per l'accantonamento è pari al 7,41% della retribuzione alla quale però si deve sottrarre lo 0,5% destinato per tale categoria un Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS.

Rimane perciò accantonato utilmente per la prestazione, il 6,91% della base retributiva utile.

Per i lavoratori pubblici per omogeneità con il settore privato e non essendo previsto il versamento della quota dello 0,5% al Fondo istituito presso l'INPS, l'aliquota di computo è assunta al netto della stessa, cioè pari al 6,91%

La rivalutazione del TFR

La quota di accantonamento è determinata con l'applicazione dell'aliquota del 6,91% sulla retribuzione utile considerata al 100% per ogni anno di servizio o frazione di anno, computandosi, come mese intero, la frazione di mese uguale o superiore ai 15 giorni.

Le quote accantonate, con esclusione della quota maturata nell'anno, sono rivalutate al 31 dicembre di ogni anno con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Che cosa succede al 31.12.2010

Per tutti i lavoratori in regime di TFS al 31.12.2010 sarà calcolato il valore della prestazione maturata dal lavoratore in base alla normativa attuale (quote dell'ultima retribuzione moltiplicate per gli anni utili arrotondati per eccesso o difetto ai sei mesi).

L'importo così ottenuto costituirà il maturato, cui si aggiungeranno i nuovi accantonamenti annui e le relative rivalutazioni in base al meccanismo sopra citato.

Il montante così ottenuto costituirà la prestazione lorda finale.

Per quanto riguarda il maturato al 31.12.2010 non si applica la procedura come per gli "optanti" che hanno aderito ad Espero. La buonuscita maturata al 31/12/2010, **sembrirebbe** che resti congelata non assoggettabile alla rivalutazione prevista per il TFR.

Il passaggio a TFR dal 01.01.2011 registra quindi una operazione più sfavorevole rispetto al montante di una buonuscita di un lavoratore che ha aderito ad Espero che resta agganciata agli indici di inflazione che annualmente vanno applicati sul TFR maturato.

In sede di conversione in legge tale aspetto sarà sicuramente chiarito per evitare una evidente disparità di trattamento.

La tassazione delle prestazioni TFS e TFR

Alla cessazione sarà corrisposto al lavoratore un capitale composto da due somme:

- una relativa all'importo del TFS maturato in base alla attuale normativa al 31.12.2010 sul quale si applicheranno i consueti abbattimenti d'imponibile attuati in sede di liquidazione delle prestazioni TFS (il 26,04% per i lavoratori dello stato ed il 40,98% per quelli degli Enti Locali/sanità, nonché, euro 309,87 rapportato agli anni utili)
- un'altra, relativa a quanto accantonato e rivalutato ogni anno dal 01.01.2011, alla quale si applicherà la normativa fiscale vigente per il TFR, senza abbattimenti aggiuntivi al netto dell'imposta sostitutiva dell'11% sulla rivalutazione annua.

Cosa deve fare il lavoratore in regime di TFS in vista del 31.12.2010

1. **Accertamento e verifica senza indugio della propria anzianità contributiva e di eventuali servizi valutabili ai fini del TFS**
2. **Procedere conseguentemente alla sistemazione contributiva (riscatti periodi e servizi)**
3. **Chiedere la regolarizzazione delle domande di riscatto non ancora elaborate e tuttora giacenti presso le pubbliche amministrazioni**
4. **Produrre eventuali domande di riscatto dei periodi pre ruolo, servizio militare, laurea ecc. ecc.**

5. Valutare l'opportunità di transitare alla Previdenza Complementare per coglierne i vantaggi certi (Fondo Scuola Espero), possibilmente prima del 31.12.2010 per non incappare in eventuali sfavorevoli "interpretazioni" o infiniti contenziosi.

La liquidazione a rate

Il comma 7 dell'art.12 dello stesso decreto, stabilisce inoltre, il limite a 90.000 euro per i dipendenti pubblici per ottenere la liquidazione in unica soluzione nei tempi attualmente previsti secondo la causale di cessazione.

La seconda rata annuale può, invece, arrivare a 60.000 euro mentre chi ha diritto ad una buonuscita superiore a 150.000 euro otterrà due rate di 90.000 mila e 60 mila euro.

Chi si vede riconoscere la domanda di cessazione prima del 30 novembre 2010 potrà ottenere la liquidazione in soluzione unica secondo le vecchie regole a prescindere dall'importo complessivo in gioco.

* esperto previdenzialista